

Ill.mo Signor

Presidente della X Commissione permanente

Industria, Commercio, Turismo

del Senato

Sen. **Massimo MUCCHETTI**

Ill.mi Senatori membri della

X Commissione permanente

Industria, Commercio Turismo

del Senato

Roma, 24 novembre 2015

Disegno di legge S. 2085 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

Osservazioni e deposito di parere pro veritate

Illustre Presidente Mucchetti, Illustri Senatori,

a nome di **FEDERNOTAI - Federazione delle Associazioni Sindacali Regionali dei Notai italiani, aderente a Confprofessioni** - desidero sottoporVi alcune considerazioni in merito agli artt. 42, 44 e 45 del disegno di legge in epigrafe – all’esame di codesta Commissione - a corredo del parere pro veritate reso alla stessa Federnotai dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale Prof. Giuseppe Tesauro, che deposito unitamente alla presente (precisando che questo parere – redatto alla data del 30 aprile 2015 – contiene i riferimenti alle norme in parola con la numerazione degli articoli allora prevista).

Rinviando allo stesso parere del Prof. Tesauro per la trattazione dei profili di incostituzionalità delle disposizioni contenute negli articoli 44 e 45, preme porre in evidenza alcune criticità sollevate dalle medesime.

Le osservazioni che seguono costituiscono l'approfondimento e l'aggiornamento di quelle già espresse all'indirizzo delle Commissioni della Camera dei Deputati incaricate – tanto in sede referente quanto in sede consultiva – di esaminare il disegno di legge.

1. Sulla forma di taluni atti societari

In primo luogo – con riferimento agli atti di costituzione e di modifica delle società a responsabilità limitata semplificate contemplati nell'articolo 44 del disegno di legge (già art. 29) – si osserva come il venir meno della prescrizione dell'atto notarile equivarrebbe all'eliminazione di ogni controllo sull'identità dei soci, sulla liceità dell'oggetto sociale e sui flussi finanziari destinati a sostenere l'esercizio dell'attività di impresa.

In una realtà come quella del nostro Paese, che purtroppo conosce già oggi gravi fenomeni di penetrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto imprenditoriale, il venir meno di tali controlli avrebbe l'effetto di incentivare fenomeni di devianza, con particolare riferimento al riciclaggio del denaro di provenienza illecita e ai c.d. furti di identità. In assenza delle verifiche attualmente prescritte, infatti, un soggetto potrebbe – senza volerlo e senza saperlo – essere socio o amministratore di una s.r.l.s. utilizzata per finalità illecite.

Fino ad oggi, questi rischi sono stati resi impossibili grazie all'intervento dei notai, i quali verificano sempre l'identità dei soggetti coinvolti, documentano l'esecuzione da parte dei soci dei conferimenti del capitale sociale e garantiscono la corrispondenza dell'atto alla volontà delle parti.

I notai hanno trasmesso il 91% del totale delle segnalazioni antiriciclaggio affidate ai professionisti ed esercitano la loro funzione di controllo in sinergia (grazie ad appositi protocolli operativi) con gli organismi della Guardia di Finanza e della Procura Nazionale Antimafia.

Ancora, si osserva come il rischio che le s.r.l.s. siano facilmente utilizzate – in assenza del controllo preventivo di legalità affidato al notaio - a fini illeciti non possa essere prevenuto ponendo l'obbligo di eseguire i controlli anti-riciclaggio a carico dei Conservatori dei Registri delle Imprese, come prevede il comma 2 dell'art. 44 del disegno di legge (appositamente aggiunto rispetto al testo originario della disposizione - inizialmente numerata quale articolo 29 - su indicazione dei Relatori delle Commissioni Riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati). Infatti, il rispetto degli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. 231/2007 esige l'esecuzione di controlli e verifiche anteriori alla stipula dell'atto, quali sono appunto quelli messi in atto dal notaio, e non successivi allo stesso, quali invece sarebbero – inevitabilmente - quelli eseguiti dai Conservatori, i quali hanno conoscenza dell'atto da iscrivere nel Registro delle Imprese necessariamente dopo il suo perfezionamento.

Solo un controllo preventivo consente – in ossequio a quanto impone il D. Lgs. 231/2007 – la relazione diretta tra il professionista e il cliente che permette la “adeguata verifica” dei titolari effettivi dell'operazione e della provenienza delle risorse finanziarie utilizzate.

Inoltre, la possibilità di stipulare l'atto costitutivo della s.r.l.s. senza ricorrere alla forma dell'atto pubblico consentirebbe alla società medesima – nelle more del procedimento di iscrizione vigilato dal Conservatore – di operare sul mercato senza essere mai stata sottoposta ad alcun controllo.

Quanto alla *ratio* dell'art. 44 del disegno di legge, è in primo luogo infondata la tesi secondo cui l'eliminazione del controllo di legalità notarile sarebbe in sintonia con quanto caldeggiato dagli Organi dell'Unione Europea. Al contrario – come ampiamente illustrato dal Prof. Tesauro nel suo parere – tale eliminazione determinerebbe un contrasto testuale con quanto previsto dalle norme dell'Unione Europea in materia di società di capitali, e in particolare con quanto prescritto dalla Direttiva 2009/101/CE.

In secondo luogo, l'affermazione secondo cui eliminando il controllo notarile di legalità si favorirebbe la rapidità nelle procedure di avvio di nuove attività imprenditoriali si pone in netto contrasto – sul piano logico e sul piano operativo - con quanto testualmente indicato dall'art. 20, comma 7 bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014 n. 116, a norma del quale quando l'iscrizione nel Registro delle Imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del Registro procede all'iscrizione immediata dell'atto.

Questa disposizione, vigente da poco più di un anno, prevede quanto sopra *“al fine di facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa”*.

Il legislatore ha manifestato piena consapevolezza di come l'obiettivo della rapidità nelle procedure di creazione di una nuova impresa dipenda dal corretto esercizio delle attività di controllo preventivo (*“L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto”*) e dalla rimozione del controllo di natura solo formale fino a quel momento affidato al Conservatore del Registro delle Imprese: oggi, qualora l'art. 44 del “d.d.l. concorrenza” entrasse in vigore, il legislatore smentirebbe se stesso.

Allo scopo di prevenire l'utilizzo a fini illeciti delle società di capitali, il diritto dell'Unione Europea, con la Direttiva 2009/101/CE (come ampiamente illustrato dal Prof. Tesauro nel parere che si deposita), prescrive che i relativi atti siano soggetti ad un controllo preventivo di legalità che – ove non sia di natura amministrativa o giudiziale – deve concretizzarsi nel ricorso ad un atto pubblico redatto da un soggetto terzo munito di apposita delega da parte dello Stato.

Questo principio trova piena applicazione nell'ordinamento italiano, ove – a partire dal 2000, quando fu abolito il giudizio di omologazione da parte dei Tribunali – il controllo sulla legalità degli atti delle società è affidato ai notai, i quali rispondono professionalmente, penalmente e anche sul piano disciplinare nel caso in cui consentano l'iscrizione nel Registro delle Imprese di atti irregolari.

L'affidamento del controllo di legalità al notaio ha consentito di conseguire risultati importantissimi in termini di efficienza: l'iscrizione di un atto costitutivo o di una modifica statutaria richiede oggi – anche

grazie alla trasmissione di tutti gli atti in formato digitale – tempi brevissimi, resi ancora più rapidi proprio dalla novella del 2014 che ha previsto l’iscrizione immediata dell’atto per effetto del deposito per via telematica da parte del notaio: l’efficienza di questo sistema rende già oggi possibile la creazione della “impresa in un giorno” (dato confermato nel rapporto *Doing Business in Italy 2016*).

Rendendo facoltativo l’intervento del notaio si determinerebbero danni molto gravi:

- si avrebbe in primo luogo una perdita di efficienza che si tradurrebbe in un incremento dei costi e dei tempi di esecuzione delle procedure di iscrizione: ciò costituirebbe un grave danno per il sistema, e smentirebbe gli ottimi risultati che le autorità internazionali riconoscono al nostro Paese grazie all’automazione e alla digitalizzazione delle procedure stesse affidate ai notai (cfr. rapporti *Doing Business in Italy 2014, 2015 e 2016*);
- in secondo luogo, il sistema economico sarebbe danneggiato dalla perdita di attendibilità del Registro delle Imprese, conseguente all’immissione di dati non più dotati di assoluta certezza e all’iscrizione di società che non rispondono ai necessari requisiti di legalità. Si segnala, a questo riguardo, che le s.r.l.s. – anche in presenza degli attuali controlli sull’identità dei soci e degli amministratori, sulla liceità dell’oggetto sociale e sulle risorse finanziarie utilizzate per la loro costituzione – sono già oggi in larga prevalenza società che vengono iscritte ma rimangono “inattive” e non dichiarano addetti: ciò consente di ritenere che si tratti di uno strumento che, grazie ai ridotti costi di costituzione, si presta ad essere frequentemente utilizzato per simulare lo scopo di esercitare attività di impresa, e per realizzare al contrario finalità illecite;
- infine, si avrebbe un incremento elevatissimo dei costi da sostenere per l’esecuzione di indagini e verifiche nei registri commerciali. Il mancato controllo sulla autenticità dei dati immessi nel Registro delle Imprese impedirebbe infatti di considerarne attendibili le risultanze, come invece avviene oggi (si pensi al caso dell’omologo Registro londinese, che rilascia certificati i quali recano il *disclaimer* secondo cui tali documenti non fanno fede dei dati in essi riportati, essendo quindi necessario – per i soggetti interessati – rivolgersi a professionisti affidabili ed esperti per sottoporli a verifica).

A dimostrazione del fatto che l’allentamento dei controlli preventivi di legalità determina un peggioramento del *rating* dell’Italia nelle classifiche internazionali, si osserva come nel rapporto *Doing Business in Italy 2016* – a seguito dell’approvazione della norma che sottrae a tali controlli la costituzione e la modifica delle c.d. “*start up innovative*”, la valutazione del Paese con riferimento alla materia “*Starting a Business*” sia peggiorata di due posizioni rispetto all’anno 2015 (cfr. <http://www.doingbusiness.org/data/exploreconomies/italy/>).

Il Prof. Marco Mazzoli, docente di Politica Economica presso l’Università di Genova, ha presentato in occasione di un Congresso organizzato da Federnotai il giorno 11 giugno 2015 una ricerca in base alla quale il venire meno dei controlli preventivi di legalità relativi agli atti delle s.r.l.s. determinerebbe un incremento del c.d. Indice di Corruzione Percepita del nostro Paese, che lo renderebbe meno capace di attrarre investimenti provocando quindi una consistente diminuzione del PIL nei prossimi anni.

Nell’Allegato sull’Italia della “Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo – Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione” del 2014, si evidenzia la necessità di controllo sui

flussi finanziari che alimentano le imprese, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore degli appalti pubblici nel quale si stima che l'incidenza della corruzione corrisponda al 40% del valore complessivo.

Si osserva, ancora, che la disposizione contenuta nell'articolo 44 del d.d.l. non avrebbe alcun effetto favorevole per la concorrenza e non determinerebbe alcun risparmio per i cittadini e le imprese, dal momento che già oggi i notai sono tenuti a stipulare l'atto costitutivo della s.r.l.s. senza ricevere alcun compenso professionale.

Le considerazioni relative ai rischi connessi al mancato controllo preventivo di legalità degli atti e di attendibilità dei dati valgono anche con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 45 (già art. 30) del d.d.l., in base alla quale verrebbe meno il controllo sulla identità dei contraenti negli atti di trasferimento di partecipazioni sociali e di costituzione di alcuni diritti sulle stesse.

Anche in questo caso, si osserva come le cessioni di partecipazioni sociali siano uno strumento utilizzato molto frequentemente dalle organizzazioni criminali, come pure da chi intenda intestare in modo fittizio a terzi parte del proprio patrimonio, per dissimulare attività illecite e operazioni fiscalmente irregolari attraverso l'utilizzo di strumenti giuridici leciti, e come il mancato controllo sull'identità dei contraenti e sulle movimentazioni finanziarie impedisca di provvedere alle verifiche prescritte dalla disciplina antiriciclaggio e dalle norme fiscali (come pure a quelle previste dalle norme poste a contrasto del terrorismo).

La disposizione dell'art. 45, consentendo che il deposito di alcuni atti di impresa avvenga senza avvalersi di alcun intermediario o avvalendosi di intermediari che non sono tenuti ad esercitare alcun controllo antiriciclaggio, esporrebbe il nostro sistema economico ad evidente rischio di infiltrazione delle organizzazioni criminali e del terrorismo internazionale; rischio deve essere contrastato non solo con riferimento alla fase costitutiva delle società o in relazione alla modifica dei loro statuti, ma anche con riguardo alle vicende negoziali che determinano modifica della loro compagine sociale.

A ciò si aggiunga che, tra gli intermediari tenuti allo svolgimento di tali controlli, i notai - per effetto del loro carattere necessario e riconosciuto di terzietà e di indipendenza, risultano essere gli intermediari che danno corso alla quasi totalità delle segnalazioni agli Organi di vigilanza.

Più in generale, la liberalizzazione dell'offerta di servizi collegati ad interessi collettivi e alla tutela della sicurezza richiede la massima ponderazione, potendo condurre nel medio termine a conseguenze gravemente dannose: lo dimostrano i numerosissimi casi di intestazione di veicoli a prestanome e di circolazione di veicoli non assicurati emersi dopo la modifica del sistema di trasferimento di tali beni (cfr. <http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/SoleOnline4/Italia/2009/10/autofantasma-proprietari-fittizzi.shtml?uuid=39c3e162-bb2d-11de-9622-a1df850676d3&DocRulesView=Libero>).

2. Sul numero e sulla distribuzione territoriale dei notai

Solleva evidenti criticità anche la previsione contenuta nell'art. 42, comma 3, lettera a) (già art. 27) del d.d.l., la quale – modificando in tal senso l'art. 4, comma 1, della Legge Notarile – prevede che per determinare il numero dei notai e la loro distribuzione sul territorio si tenga conto della popolazione, facendo in modo che (di regola) ad una sede notarile corrisponda una popolazione di almeno 5000 abitanti ma senza tenere in considerazione importanti parametri di natura socio-economica registrati in ciascuna area territoriale, quali: il numero delle imprese in essa presenti e dei relativi addetti; il reddito medio pro-capite nello stesso territorio; il volume di atti prodotto nelle sedi notarili presenti nel territorio medesimo.

I notai, benché agiscano – sotto il profilo organizzativo – quali liberi professionisti, esercitano *funzioni pubbliche* loro delegate dallo Stato. La determinazione del loro numero e della loro distribuzione sul territorio deve quindi rispondere – prima che alle esigenze della concorrenza – all'interesse che la collettività esprime affinché quelle pubbliche funzioni e i servizi nei quali esse si esplicano siano garantiti a tutti i cittadini e a tutti gli imprenditori con facile accessibilità e con costi sostenibili.

Occorre quindi, quando si stabiliscono i criteri in base ai quali calcolare *il numero dei notai necessari* e decidere *dove* essi debbano essere presenti, avere riguardo alla *domanda del servizio notarile* e quindi: al numero delle prestazioni richieste; al tipo di prestazioni richieste; alla provenienza geografica della richiesta di ciascun tipo di prestazione.

Allo stesso modo, si deve anche prestare attenzione alla *offerta del servizio notarile*. I notai si avvalgono dei benefici dell'organizzazione autonoma della loro attività, e ne sopportano interamente i costi: quindi, a differenza di quanto avviene per le funzioni pubbliche esercitate direttamente dallo Stato, la delega di talune sue funzioni ai notai equivale dal punto di vista dello Stato alla loro totale gestione in *outsourcing*.

Tenendo conto tanto delle caratteristiche della domanda quanto di quelle dell'offerta, si comprende come – da un lato – la soddisfazione della domanda esiga un numero sufficientemente elevato di notai in servizio e una loro presenza capillare su tutto il territorio nazionale; e come – dall'altro – la soddisfazione dell'offerta esiga che a ciascuna sede notarile corrisponda un volume di attività tale da giustificare la sopportazione dei costi che la stessa funzione pubblica delegata impone di sostenere a qualsiasi notaio in esercizio (difficoltà dell'accesso alla professione; necessaria dotazione di strumenti hardware e software tali da consentire il collegamento telematico con i Pubblici Registri e le Agenzie delle Entrate; costi connessi agli obblighi di conservazione degli atti e dei repertori; costi per l'assicurazione professionale obbligatoria e per costituzione del Fondo Nazionale di Garanzia; ecc.).

E si comprende altresì come una eccessiva “parcellizzazione” - quale quella che si realizzerebbe attraverso un notevole incremento del numero dei notai in esercizio che prescinderebbe da valutazioni di natura socio-economica e tenga conto solo di calcoli di ordine demografico - finirebbe per penalizzare gli utenti che richiedono il servizio: il notaio la cui sede si riveli insufficientemente produttiva, tenuto comunque – per poter conservare la delega di funzione ricevuta – a sostenere ingenti costi “fissi”, sarebbe indotto ad aumentare il costo unitario posto a carico dei clienti per le sue prestazioni professionali.

L'inclusione di parametri socio-economici tra i criteri di determinazione del numero e della dislocazione delle sedi notarili – senza alcuna necessità di includere tra essi l'indicazione di un “reddito minimo”, come prevede la norma attualmente vigente – serve appunto a prevenire le possibili distorsioni del rapporto tra la domanda e l'offerta del servizio.

Del resto, lo stesso legislatore ha dimostrato di rendersi conto di questa necessità in diverse occasioni in cui ha disciplinato il numero dei soggetti erogatori di servizi nei quali si esplicano funzioni pubbliche:

- a) è il caso della L. 14 settembre 2011 n. 148, con la quale si è data delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari (delega esercitata con il D. Lgs. 155/2012). In quella occasione, oltre al numero degli abitanti e *dei giudizi aperti* (c.d. indice di litigiosità), si tenne conto anche dei *carichi di lavoro rispetto all'organico disponibile* (c.d. indice di produttività). Si presero in considerazione i valori medi riferiti alla popolazione, al numero di “sopravvenienze” (cioè di nuove cause), all'organico dei singoli uffici giudiziari e al *carico di lavoro*;
- b) è il caso della L. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”), la quale – con riferimento alla necessità di rendere efficiente l'erogazione di taluni servizi da parte dei Comuni, promuove l'unione e, in determinati casi, la fusione di più enti territoriali, *riducendo il numero dei soggetti che offrono quei servizi al fine di renderne l'erogazione sostenibile sotto il profilo finanziario*;
- c) è, ancora, il caso della L. 124/2015 con cui il Parlamento ha delegato il Governo a realizzare misure per determinare l'“accorpamento” delle Camere di Commercio di modo che ciascuna di esse registri l'iscrizione di un numero minimo di 75.000 imprese; delega accompagnata comunque da un processo di autoriforma del sistema camerale già in atto, ampiamente caldeggiato dal Governo attraverso la riduzione dei diritti annuali a carico delle imprese iscritte.

Tutti i casi testé elencati (e la medesima *ratio* è riscontrabile in relazione ai fenomeni di chiusura degli ospedali, degli Uffici Comunali, delle scuole posti a servizio di bacini di utenza troppo esigui) evidenziano la necessità che l'erogazione di servizi attinenti a pubbliche funzioni soddisfi a pieno le esigenze della efficiente gestione economica per chi quei servizi eroga.

L'art. 42 del disegno di legge S. 2085 non tiene conto di questa necessità: il fatto che l'organizzazione del servizio notarile sia posta interamente a carico del notaio ha fatto “dimenticare” che si tratta comunque della erogazione di servizi che attengono a funzioni pubbliche, rispetto ai quali le ragioni della concorrenza tra più soggetti erogatori del servizio non devono pregiudicare le ragioni dell'efficienza, senza rispettare le quali si pregiudica la qualità del servizio, che deve invece collocarsi costantemente sui livelli più alti (considerata la delicatezza degli interessi coinvolti ogni volta che ci si rivolge al notaio), per tutti coloro che ne facciano richiesta (considerato l'obbligo del notaio, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza, di prestare a chiunque il proprio ministero con la massima perizia e cura).

Le condizioni di natura socio-economica che dovrebbero essere prese in considerazione disciplinando il numero e la distribuzione territoriale dei notai attengono:

- a) all'andamento del volume di atti notarili e dei ricavi derivanti dall'esercizio della funzione notarile;

- b) alle differenze che tale andamento presenta tra le diverse realtà geografiche (a: metropoli, capoluoghi, piccoli centri; b: nord, centro, sud);
- c) alle differenze che si registrano con riferimento ai ricavi nelle diverse realtà geografiche, pure in presenza di volumi di atti identici o simili;
- d) al rapporto tra il volume di atti, i ricavi dell'attività professionale e il numero di occupati.

Per favorire una valutazione di questi aspetti, Federnotai ha analizzato l'andamento nel quinquennio 2010-2014 di 200 studi notarili - aventi sede in oltre 60 distretti diversi equamente distribuiti in tutte le regioni italiane - con riferimento al numero di atti stipulati, ai ricavi dell'attività professionale e al numero di dipendenti e collaboratori.

L'analisi ha permesso di redigere le seguenti tabelle riferite ai quattro elementi di valutazione sopra elencati.

Tabella 1 – Variazione percentuale del numero di atti e dei ricavi nel 2014 rispetto al 2010

(la tabella attiene ad un campione di 30 studi ubicati in province diverse)

Provincia di ubicazione della sede	Variazione % del numero degli atti	Variazione % dei Ricavi
Torino	-46,08	-45,54
Novara	-40,23	-41,57
Genova	-39,89	-35,67
Imperia	-57,55	-45,95
Savona	-40,48	-40,01
Milano	-34,63	-32,87
Varese	-33,11	-27,09
Bergamo	-30,43	-31,25
Brescia	-48,21	-46,84
Verona	-41,45	-46,24
Treviso	-47,31	-46,13
Rovigo	-35,20	-41,15
Bolzano	-48,73	-40,38
Trieste	-36,63	-25,98
Piacenza	-42,59	-48,66
Bologna	-41,48	-37,49
Pisa	-29,48	-24,20
Ancona	-51,02	-46,48
Roma	-44,61	-36,25
Frosinone	-46,53	-59,18
Chieti	-37,47	-33,74
Salerno	-22,70	-23,92
Bari	-37,66	-25,97

Foggia	-26,84	-20,90
Matera	-24,91	-21,33
Cosenza	-45,19	-27,00
Crotone	-39,94	-44,96
Palermo	-46,07	-35,90
Messina	-42,64	-50,69
Cagliari	-42,32	-16,31

Tabella 2 – Confronto tra diverse aree geografiche: numero di atti nel 2014 rispetto al 2010
(dati riferiti agli stessi studi notarili)

	NORD	CENTRO	SUD
Studio “grande” 2010	Milano: 1124 atti	Pisa: 943 atti	Cosenza: 1302 atti
Studio “grande” 2014	Milano: 667 atti	Pisa: 665 atti	Cosenza: 968 atti
Studio “medio” 2010	Torino: 855 atti	Ancona: 789 atti	Foggia: 733 atti
Studio “medio” 2014	Torino: 461 atti	Ancona: 355 atti	Foggia: 537 atti
Studio “piccolo” 2010	Treviso: 369 atti	Roma: 296 atti	Catanzaro: 238 atti
Studio “piccolo” 2014	Treviso: 235 atti	Roma: 215 atti	Catanzaro: 107 atti

L'analisi ha inoltre evidenziato come studi notarili con volumi di atti assimilabili, ubicati in aree geografiche diverse, abbiano prodotto ricavi molto disomogenei, per effetto:

- a) della diversa diffusione, in ciascun contesto territoriale, delle varie tipologie di transazioni e di affari;
- b) del diverso valore economico, in ciascuna realtà territoriale, delle transazioni e degli affari di uguale natura.

3. Sulla occupazione nel settore degli studi notarili

Merita una particolare riflessione l'andamento del numero degli occupati negli studi notarili.

Le norme qui commentate, ove entrassero in vigore, avrebbero un impatto molto negativo sull'occupazione negli studi notarili. Attualmente, collaborano con i notai italiani circa 40.000 persone, in un mercato del lavoro caratterizzato da elevatissima stabilità dei contratti, da altissima specializzazione e dalla presenza tra gli occupati di una elevatissima percentuale di donne.

Al netto del numero dei praticanti notai e delle persone che collaborano con gli studi notarili in base ad un rapporto di lavoro autonomo, risultano impiegati circa 32.000 dipendenti, con il numero medio di occupati più elevato nell'ambito delle categorie professionali.

La conservazione dei posti di lavoro esistenti presso gli studi notarili potrebbe essere messa in discussione:

- a) dalla erosione della competenza in materia societaria che conseguirebbe all'entrata in vigore degli articoli 44 e 45 del disegno di legge;
- b) dalla frammentazione dell'offerta del servizio notarile che conseguirebbe ad un incremento del numero dei notai che tenga conto solo del dato relativo al numero di abitanti senza prendere in considerazione parametri di natura socio-economica. La creazione di numerose sedi notarili destinate ad essere poco produttive e, quindi, a bassa redditività significherebbe: i) la perdita di produttività e di redditività delle sedi già esistenti con la conseguente perdita di posti di lavoro presso queste ultime; ii) la diffusione sul territorio di studi notarili composti dal solo notaio titolare o dal notaio e da un unico addetto (fenomeno già oggi molto diffuso tra i notai delle generazioni più giovani); e quindi iii) il mancato riassorbimento dei lavoratori fuoriusciti dagli studi notarili esistenti.

A ciò si deve aggiungere un dato di grande rilevanza: negli anni di crisi, a partire dal 2008, il numero di posti di lavoro persi nel settore notarile è molto inferiore a quello che si sarebbe potuto registrare se i notai, quali datori di lavoro, avessero applicato una riduzione degli addetti proporzionale alla riduzione del numero di atti e dei ricavi. Si può affermare che i notai italiani abbiano svolto una funzione di "ammortizzazione sociale", distinguendosi in questo da ogni altra categoria professionale e/o imprenditoriale.

Il dato è dimostrato dalla seguente tabella:

Tabella 3 – variazione del numero degli dipendenti nel 2014 rispetto al 2010
(su tutto il campione di 200 studi;
dato riferito solo ai dipendenti, esclusi praticanti e collaboratori)

	TOTALE	MEDIA	Variazione %
2010	1222	6,11	
2014	1102	5,51	-9,82%

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto:

- il conflitto tra le norme in commento e il diritto dell'Unione Europea e la loro conseguente incostituzionalità (di cui il parere del Professor Tesauro offre ampia dimostrazione);

- la loro mancata rispondenza allo scopo di incentivare la concorrenza;
- i rischi che esse determinerebbero a danno dell'attuale sistema dei diritti e dell'economia del Paese;
- la loro inidoneità a determinare effettivi risparmi e semplificazioni per i cittadini e le imprese;
- il prevedibile impatto negativo che esse avrebbero per la tutela dei posti di lavoro dei dipendenti degli studi notarili;

inducono a richiedere che esse non vengano approvate e siano stralciate dal disegno di legge che le contiene.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento dei temi trattati e ringraziandoVi per l'attenzione prestata, porgo a tutti Voi, a titolo personale e del Sindacato che rappresento, i più cordiali saluti.

Carmelo Di Marco - Presidente di Federnotai

